

TI_GERICHTE INC.2006.43802 vom 17. Dezember 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2006.43802

FR: TI_GERICHTE INC.2006.43802 du 17 décembre 2007

IT: TI_GERICHTE INC.2006.43802 del 17 dicembre 2007

Regeste

Prove

Erwägungen

E. 1

La legittimazione di _____, accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

E. 2

Per quanto concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare riferimento a precedente decisione di questo ufficio: “- ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori [“Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)” GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue: “ritenuto che in materia non vale il principio “in dubio pro reo”, “l’esame dell’imputato” e cioè l’allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l’autorità istruttoria o giudicante “si trovi in dubbio circa la...responsabilità” dell’accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell’infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell’interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest’ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schulthess, 2002, pag. 170 n. 535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkomentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);” (GIAR 26 febbraio 2003, 235.2002.3) e, ancora: “...va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a

prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all'art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest'ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, *Kurzkommentar StGB*, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, *Code pénal annoté*, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato "si trovi in dubbio" circa la responsabilità dell'imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell'autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, *ibid.*). ... omissis Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell'accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3)." (GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3) - tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);" (GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)

E. 3

Ribadite, d'entrata, la libertà di principio e l'autonomia del magistrato inquirente nell'assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell'istruttoria predibattimentale, va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo all'esigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere d'apprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, cons. 3.b.). Ciò non sembra il caso, per più di un motivo. Come indicato nei considerandi che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'erezione una perizia psichiatrica sulla persona di _____, in quanto dall'inchiesta esperita emergerebbe "almeno un dubbio" circa l'inesistenza della piena responsabilità dell'accusata. Incontestato che il dubbio non si impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali – per es. furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di accertamento peritale sull'imputabilità). Ne consegue che le argomentazioni della difesa riferite alla situazione personale dell'accusata con particolare riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr. p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare l'allestimento di una perizia.

Lo stesso vale con riferimento allo stile di vita, definito dal Procuratore pubblico “non propriamente monacale” , di _____. Da un’analisi dei verbali agli atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da _____ non può essere ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dell’accusata, anzi la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (“Ho fatto una cosa squallida ... quello che ho fatto a _____ è stata una cosa ignobile e ingiusta”). Sin dall’inizio dell’inchiesta, già in occasione del verbale di polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dell’arresto, _____ ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di _____, e meglio, ha dichiarato “ _____ aveva perso la testa per me e io per i suoi soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo coperta di attenzioni da parte di _____. ... Era una situazione che a me in fondo andava bene” , di aver inventato varie “scuse” per farsi consegnare il denaro, di averlo “preso in giro” , sapendo che avrebbe potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisando “le relazioni che ho avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di _____ anche per convenienza economica” (cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel verb. pol. 22.09.2007 l’accusata aveva dichiarato di essersi “innamorata” “delle soddisfazioni materiali che i suoi (n.d.r. di _____) soldi mi potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con _____ è avvenuta nel momento in cui ho perso il “benessere”, al quale mi ero abituata, derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico”. A ciò si aggiunge che agli atti non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto _____ in passato, e meglio al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati all’accusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007), quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati. Non sussiste pertanto motivo alcuno per dubitare dell’imputabilità dell’accusata. Del resto, il fatto che la difesa abbia chiesto l’erezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondare “serio dubbio” sull’imputabilità della qui reclamante.

E. 4

Riassumendo, non vi è nel caso esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sull’imputabilità dell’accusata, cioè sull’incapacità di _____ di valutare la portata dei suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitati (per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente patrimoniale). Nulla muta il fatto che _____ si sia decisa successivamente a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3). Alla luce dei considerandi di cui sopra, il reclamo va dunque respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e contrario). Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza. Per questi motivi, vi ste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19, 20, 138 e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP, decide